

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

**REGOLAMENTO
DEL NUCLEO VALUTAZIONE PRESTAZIONI**

-NVP-

Sommario

1	OGGETTO	3
2	FONTI NORMATIVE	3
3	COMPOSIZIONE, MODALITA' DI SELEZIONE E DURATA	4
4	CAUSE DI INCOMPATIBILITA'	5
5	FUNZIONI	5
6	COLLABORAZIONI	6
7	RACCORDO CON OIV REGIONALE	6
8	COMPENSO	6
9	SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	7
10	VERBALI E ATTI DEL NVP	7
11	FUNZIONI DI SEGRETERIA	7
12	ENTRATA IN VIGORE	7

1 OGGETTO

1. Il Regolamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni-NVP (d'ora in poi Regolamento) disciplina le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ATS di Bergamo (d'ora in poi NVP).
2. Il NVP è costituito nell'ambito dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, quale organismo indipendente, composto secondo criteri di multidisciplinarietà ed esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale.

2 FONTI NORMATIVE

1. Il NVP è istituito nell'ATS di Bergamo in applicazione della disciplina legislativa in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle articolazioni organizzative aziendali e di misurazione della performance, in ossequio:
 - al D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, recante ad oggetto "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza ed trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" con particolare riferimento all'art. 14 "*Organismo indipendente di valutazione delle performance*";
 - al D.P.R. n.105 del 9.05.2016, recante ad oggetto "*Regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della funzione pubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni*", con particolare riferimento all'art. 6 comma 4;
 - al D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, recante ad oggetto "*Istituzione dell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione della Performance*";
 - al POAS vigente per tempo di ATS di Bergamo, adottato con deliberazione del Direttore Generale e approvato dalla Giunta di Regione Lombardia, che ne conferisce efficacia.
2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle Linee Guida per i Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli Enti Sanitari, secondo la D.G.R. n. XI /4942 del 29/06/2021;
3. Il presente Regolamento è altresì conforme alle disposizioni di Regione Lombardia che, nell'ambito del suo ruolo di indirizzo, ha emanato:
 - con la legge regionale 7.07.2008, n. 20 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*", la quale istituisce all'articolo 30 l'Organismo Indipendente di Valutazione delle performance";
 - con la legge regionale 27.12.2006, n. 30 "*Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007*", la quale ha istituito il Sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
 - con la legge regionale 30.12.2009, n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*", in particolare l'articolo 18 bis a tenore del quale la Giunta regionale, attraverso propria deliberazione (D.G.R. n. XI/4942 del 29.06.2021) ha definito:
 - a) le modalità di selezione dei componenti dei Nuclei di valutazione, i loro requisiti specifici di competenza, esperienza e integrità, nonché le cause di incompatibilità volte a garantire un'effettiva indipendenza;

- b) l'importo dell'indennità annua lorda onnicomprensiva attribuita, da parte degli enti sanitari di cui all'allegato (paragrafo "Compensi"), al Presidente e agli altri componenti di ciascun Nucleo di valutazione, nella misura commisurata alla complessità dell'ente sanitario e comunque non superiore al 70% dell'indennità prevista dell'articolo 12, comma 16, per i corrispondenti componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie pubbliche;
- c) la declinazione puntuale dei compiti dei Nuclei di valutazione e le relative modalità di funzionamento, compresa l'individuazione delle strutture organizzative di supporto;
- d) le modalità di raccordo con l'Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*", nonché con le strutture della Direzione Generale regionale competente in materia di Sanità;
- con la L.R. 6 agosto 2010, n. 14, articolo 1 lettera g) "*Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale*", la quale riserva la funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli Enti all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance;
 - con la D.G.R. n. IX/001029 del 22 dicembre 2010, il ruolo di raccordo tra l'OIV di Sistema e gli OIV degli Enti del Sistema Regionale, nonché le rispettive funzioni, denominando tali OIV, Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni - NVP;

3 COMPOSIZIONE, MODALITA' DI SELEZIONE E DURATA

Il NVP è costituito, previo avviso pubblico, con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia.

E' composto da tre esperti esterni all'Agenzia; uno dei tre componenti appartiene al personale in servizio della Giunta regionale e gli altri due componenti sono iscritti all'elenco nazionale, di cui al DPCM del 2 dicembre 2016, da almeno sei mesi.

Ciascun componente può partecipare ad un massimo di due Nuclei di valutazione.

Ad uno dei componenti iscritti nell'elenco nazionale viene attribuita, nella prima seduta, la funzione di Presidente, utilizzando quale criterio di scelta l'appartenenza alla fascia più alta tra quelle previste dall'articolo 5 del citato DPCM ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera a) dello stesso, fermo restando che tale componente non sia già Presidente di un altro Nucleo di valutazione.

L'Organismo ha durata triennale ed i componenti possono essere rinnovati per una sola volta presso lo stesso Ente, previo avviso pubblico.

La nomina a componente del NVP, per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della Struttura competente in materia di personale.

L'Agenzia effettua adeguata pubblicità rispetto le procedure di acquisizione delle candidature a componente dei Nuclei di valutazione, mediante avviso pubblico sul proprio sito istituzionale e sul portale di Regione Lombardia. L'avviso stabilisce i requisiti, di cui i candidati dovranno essere in possesso, con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione e della misurazione e valutazione delle performance.

4 CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati come componenti del NVP i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi previste dalla normativa vigente:

- articolo 14 comma 8 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n.150;
- articolo 6 della legge regionale n. 32 del 10 dicembre 2008;
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti pubblici) e ss.mm.ii.;
- "Codice di Comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia".

Non possono, inoltre, essere nominati come membri dei NVP i Direttori Generali, i Direttori Amministrativi, i Direttori Sanitari e i Direttori Sociosanitari delle Strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico di Regione Lombardia.

5 FUNZIONI

Al NVP competono le funzioni previste dalle fonti normative di cui all'art. 2 e dalle Linee Guida della Regione Lombardia.

In particolare, il Nucleo svolge le seguenti funzioni:

- valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo;
- verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
- verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali del personale dipendente, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
- valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- verifica, in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e, se del caso, della Struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative in materia di trasparenza e attesta l'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- esercita le ulteriori funzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione;

- esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dell’Agenzia;
- valuta ed esprime parere sulle richieste di riesame della scheda di valutazione da parte del personale; tali richieste, da inoltrare al NVP entro 30 gg dalla consegna della scheda, vengono esaminate dal NVP sotto il profilo della correttezza del sistema di valutazione.

6 COLLABORAZIONI

Al fine di garantire la massima efficacia dell’azione il NVP programma, almeno una volta all’anno, una riunione con il Collegio Sindacale:

- per la verifica dell’applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato;
 - per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi.
- Collabora, inoltre, con la funzione aziendale di *Internal auditing*, al fine di perseguire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azienda.

7 RACCORDO CON OIV REGIONALE

Nell’ambito della funzione di misurazione delle performance dell’Agenzia, il NVP si coordina con l’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance (OIV), di cui alla L.R. n. 20/2008, come modificato dalla L.R. n. 13/2010, art. 7 comma 2, al fine di certificare l’adeguatezza dei sistemi di valutazione implementati. Il NVP assicura all’OIV l’accesso a tutta la documentazione prodotta nel corso dei lavori.

Il Presidente del NVP è componente del Collegio dei Presidenti del Sistema Sanitario Lombardo, presieduto dal Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale.

Il Collegio ha il compito di:

- definire le scelte di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire la diffusione delle migliori pratiche;
- diffondere l’omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel rispetto delle specificità di ciascun Ente.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere causa di decadenza del Presidente.

8 COMPENSO

1. In osservanza del disposto della D.G.R. X/4942 del 29 giugno 2021, al Presidente ed ai componenti del NVP è corrisposta un’indennità annua lorda onnicomprensiva che verrà definita nella Deliberazione di indizione dell’avviso pubblico per l’individuazione dei componenti dell’organismo e che verrà graduata secondo la complessità organizzativa e gestionale dell’Agenzia.
2. Al Presidente ed ai componenti del NVP non è corrisposto alcun rimborso spese, in quanto il compenso di cui al punto 1 è onnicomprensivo.

9 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Il NVP, convocato dal Presidente, si riunisce, di norma, mensilmente e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali.
2. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche.
3. La convocazione ordinaria è formulata dal Presidente, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno ed è recapitata ai componenti, per posta elettronica, di norma almeno cinque giorni prima della data concordata per la riunione.
4. Le sedute avvengono in presenza presso la sede legale dell'ATS. È altresì consentito di svolgere le sedute in videoconferenza.

10 VERBALI E ATTI DEL NVP

1. Ad ogni seduta del Nucleo viene redatto un verbale di riunione che riporta le presenze, gli argomenti trattati e la sintesi degli interventi e delle decisioni prese.
2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente del NVP e dal verbalizzante l'incontro – appartenente alla struttura di supporto al Nucleo - è conservato agli atti dell'Agenzia. Copia di ogni verbale approvato, viene trasmesso al Direttore Generale.
3. Le informazioni ed i documenti assunti dal NVP nel corso dei lavori sono utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (Reg Ce 2016/679 e D.Lgs. 196/2003).
4. Pareri e/o certificazioni ed i verbali del NVP sono pubblicati sul sito dell'Agenzia in osservanza delle vigenti disposizioni normative di trasparenza e privacy, pertanto privi delle firme dei componenti il NVP.

11 FUNZIONI DI SEGRETERIA

Le funzioni di Segreteria sono svolte su indicazione della Direzione Generale.
La verbalizzazione delle sedute è affidata ad un funzionario amministrativo individuato.

12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione con il relativo provvedimento del Direttore Generale e sostituisce quello precedentemente in vigore.